

**ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO**  
**NEGLI AMBIENTI I LICEI VITTORIA**  
**Via delle Rosine 14, Torino**

**PREMESSA**

In applicazione al divieto di fumo negli ambienti scolastici, imposto a norma di legge dello Stato, il Collegio dei Docenti del Liceo Linguistico Europeo e dell'Upper Secondary International School dell'Istituto Vittoria, ha deliberato l'adozione del presente Regolamento interno, che abbia una funzione non solo di contenimento e di repressione del fenomeno del fumo nella scuola, ma soprattutto che diventi occasione di prevenzione dalle dipendenze e di una sensibilizzazione dei ragazzi e delle ragazze verso sani e corretti stili di vita.

**Art. 1 - FINALITÀ**

Il presente Regolamento, in sintesi, si prefigge di:

- ✓ far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica, normata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DL 104/2013.
- ✓ prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- ✓ tutelare la salute di tutti gli utenti della scuola, soprattutto i non fumatori;
- ✓ contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo e realizzare per gli studenti momenti e attività formative e informative;
- ✓ promuovere programmi di educazione alla salute, come previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
- ✓ rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni da parte dei minori.

**Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

- ✓ Legge 11 novembre 1975, n°584 *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"* e successive modificazioni (stabilisce il divieto di fumo nelle aule scolastiche);
- ✓ Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art.51 (estende il divieto a tutti i locali chiusi);
- ✓ Decreto Legge n. 158/2012 (introduce il divieto di vendita delle sigarette ai minori di 18 anni,
- ✓ Decreto Legge n. 104/2013 - art. 4 (estende il divieto di fumo anche all'esterno della scuola ovvero alle aree di pertinenza; estende divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie). Il suddetto DL stabilisce al comma 2 che i trasgressori della norma sono soggetti alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 584/1975, e sue successive modificazioni.

**Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE e DESTINATARI**

1. È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici, la terrazza e le scale all'aperto, il cortile di pertinenza dell'Istituto;
2. Tale divieto è esteso a tutte le sigarette elettroniche;
3. Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze come sopra definite.
4. È vietato a tutti gli studenti dei licei (anche se maggiorenni) uscire dalla scuola per fumare durante l'orario scolastico.

#### **Art. 4 – RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA. Il DS nomina i Responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni e dare applicazione al presente Regolamento
2. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai Responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l’orario scolastico da parte dell’intero personale scolastico, docente e non docente.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di imporre il rispetto delle norme di legge di divieto di fumo, nonché di comminare le sanzioni previste per legge.
4. Compiti dei Preposti alla sorveglianza del divieto di fumo:
  - ✓ sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni dell’istituto;
  - ✓ in caso di trasgressione al divieto, provvedere immediatamente alla redazione del Verbale di accertamento, come previsto dalla normativa vigente, previa identificazione del trasgressore;
  - ✓ segnalare la trasgressione al Docente Coordinatore di Classe e al Dirigente Scolastico, includendo nello stesso la facoltà del trasgressore di opporre contro-deduzioni all’accertamento (attraverso dichiarazione inclusa nel verbale stesso);
5. La Scuola è tenuta a dare la massima risonanza all’adozione del presente Regolamento, affiggendolo nelle bacheche scolastiche, pubblicandolo sul sito web e sul registro elettronico, a predisporre cartelli di divieto,

#### **Art. 6 – SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI FUMO**

La scuola, In ottemperanza al Quadro normativo sopra citato, è tenuta a norma di legge a punire ogni infrazione al divieto di fumo è di legge con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 27.5 Euro ad un massimo di 275 Euro. Il pagamento dell’ammenda sarà effettuato nei confronti della Prefettura di Torino. La scuola è responsabile di raccogliere i verbali e le relative ricevute di pagamento e di notificarle all’Ente di cui sopra.

Al primo verbale di accertamento sarà comminata al contravventore la sanzione minima (27.50 Euro); per eventuali accertamenti di violazione successivi la sanzione aumenterà ad un livello intermedio (138 Euro), fino ad arrivare, in caso di recidiva oltre il terzo verbale ad applicare la sanzione massima (275 Euro). La sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini di età inferiore a dodici anni;

1. Visto il suo dovere educativo, però la scuola non può limitarsi ad un provvedimento sanzionatorio, ma è tenuta a dare alla trasgressione e all’errore una valenza informativa e formativa. Nella sua qualità di educatore e responsabile della sicurezza dei propri studenti, soprattutto dei minori, il Collegio dei docenti ha deliberato che tutti gli studenti che trasgrediscono al divieto di fumo nella scuola potranno incorrere in sanzioni di natura disciplinare, con pene più o meno gravi in base alla recidività della trasgressione, condizionare il voto di condotta, pregiudicando quindi un regolare e sereno curriculum di studi.
2. Si stabilisce pertanto la seguente procedura:
  - ✓ Il personale addetto alla sorveglianza del divieto di fumo, verificando una trasgressione all’interno della scuola e/o nelle sue pertinenze, provvederà immediatamente a notificare la trasgressione all’interessato/a, e a redigere il verbale di accertamento;
  - ✓ Il documento dovrà essere tempestivamente consegnato al Dirigente Scolastico e/o al Docente Classe e per conoscenza alla segreteria didattica;
  - ✓ In caso di uso di sigarette elettroniche, nel corso dell’accertamento il dispositivo sarà contestualmente ritirato e depositato in luogo sicuro presso la segreteria didattica. I dispositivi ritirati alla trasgressione resteranno custoditi a scuola fino alla presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa;
  - ✓ In caso di studente minore, la famiglia sarà tempestivamente informata telefonicamente della trasgressione e, in caso di ritiro di sigarette elettroniche, invitata ad effettuare personalmente il ritiro del dispositivo (dato il divieto di legge i minori non possono possedere sigarette elettroniche), che non sarà comunque riconsegnato a studenti minorenni.

- ✓ Ogni trasgressione al divieto di fumo comporta l'apposizione di nota disciplinare sul registro di classe e notificata all'intero corpo insegnante. Sarà compito del docente coordinatore di classe inserire l'annotazione e monitorarne la avvenuta presa visione da parte della famiglia.
- 3. In caso di successive e re-iterate infrazioni da parte del medesimo studente, parallelamente con l'aggravarsi dell'entità della sanzione amministrativa di legge, oltre al richiamo disciplinare, al verificarsi della terza trasgressione, sarà riunito il Consiglio di Classe per valutare sanzioni disciplinari più gravi (dallo svolgimento degli intervalli sorvegliati, alla produzione di ricerche di approfondimento sul tema del tabagismo e dei suoi effetti sulla salute, fino allo svolgimento di lavori socialmente utili, se deliberati dal CdC all'unanimità). Il voto di condotta può subire arrotondamenti in difetto per ripetute violazioni del presente regolamento.

#### **Art.7 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO**

- ✓ La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo e dell'introduzione del presente Regolamento è responsabilità diretta della scuola, che dovrà provvedere ad affiggere il presente Regolamento nelle bacheche fisiche e digitali preposte per la comunicazione, ad indicare il divieto con idonea cartellonistica, a pubblicarlo sul sito web della scuola, e a darne la massima diffusione nelle classi attraverso docenti e coordinatori nelle classi e durante le riunioni con i genitori.
- ✓ La segreteria didattica fornirà tutte le informazioni e i dettagli per il pagamento delle sanzioni pecuniarie e a ritirarne le ricevute.
- ✓ I Consigli di Classe, nell'ambito delle attività di approfondimento per l'educazione civica / la cittadinanza predisporranno occasioni di sensibilizzazione degli studenti nei confronti delle dipendenze tabagismo, alcool e sostanze psicotrope), e saranno promosse azioni di prevenzione attraverso lezioni con esperti, visite guidate, esperienze in ambito scientifico-tecnologico opportunamente calibrate per fasce di età.

Il presente Regolamento è stato discusso ed approvato nel Collegio Docenti del 03/09/2025.

Nomina dei Responsabili antifumo preposti per a.s. 2025/2026:

- Docenti incaricati a rotazione mensile

Torino, 03 settembre 2025